



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 1878**

### SOSPENSIONE SANZIONATORIA PER UN PERIODO DI QUATTRO MESI DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. ENRICO MATTEI

#### IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 13131 del 23 maggio 2001, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Enrico Mattei, nato a Foligno (PG) il 27 maggio 1976;

VISTA la nota del 26 agosto 2020 (prot. nn. 38893 e 38894 di pari data) con cui FinecoBank S.p.A. ha segnalato il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Enrico Mattei, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTE le successive note del 24 settembre 2020 (prot. n. 44342 di pari data), 29 settembre 2020 (prot. n. 45393 di pari data), 17 febbraio 2021 (prot. nn. 11019 e 11024 di pari data), 28 giugno 2021 (prot.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

n. 45126 di pari data) e 7 luglio 2021 (prot. n. 47055 di pari data) con cui FinecoBank S.p.A. ha trasmesso all'Organismo ulteriori informazioni e documenti relativi all'operato del consulente;

VISTA la nota del 6 ottobre 2021 (prot. n. 66944/21), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Enrico Mattei la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza di cui all'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, per aver:

- perfezionato operazioni non autorizzate dai clienti;
- violato le procedure dell'Intermediario mandante;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Enrico Mattei non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza dell'8 marzo 2022, con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i sopra menzionati addebiti contestati al Sig. Enrico Mattei e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RITENUTE conclusivamente accertate, a carico del Sig. Enrico Mattei, le sopracitate violazioni dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, n. 7, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di perfezionamento di operazioni non autorizzate dalla clientela a valere sui rapporti di pertinenza di quest'ultima;
- per la violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari concernente il mancato rispetto dei codici interni di comportamento dell'intermediario mandante non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto tra l'altro della sua gravità, che nel caso di specie risulta significativa, concernendo le procedure volte a garantire che le operazioni di investimento, immesse nel mercato dal consulente, siano state regolarmente autorizzate dai clienti interessati;
- ai sensi dell'art. 180, comma 4, del Regolamento Intermediari, l'Organismo, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore. Nel caso di specie, appare congruo



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

applicare la sanzione immediatamente inferiore a quella tipica della radiazione dell'Albo. Va considerato, infatti, che nonostante l'accertata operatività risulti gravemente in contrasto con gli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza, la stessa si colloca in un ristretto ambito temporale e ha riguardato un ristretto numero di clienti, non sussistendo, peraltro, sufficienti evidenze per ritenerla preordinata al conseguimento di alcun vantaggio personale ovvero ad arrecare pregiudizi ai clienti interessati;

- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al Sig. Enrico Mattei a titolo di dolo.

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

### DELIBERA

che il Sig. Enrico Mattei, nato a Foligno (PG) il 27 maggio 1976, è sospeso per un periodo di quattro mesi dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *c*), del TUF, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 30 marzo 2022

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti